

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TUCCI

Nella seduta del 29/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente afferma che il padre, deceduto in data 09/10/2010, era titolare esclusivo del conto corrente n. 2703/3701, presso l'intermediario convenuto. Successivamente al decesso, l'intermediario avrebbe consentito alla di lui moglie di effettuare alcune operazioni sul predetto conto e di procedere alla chiusura del medesimo, in virtù di delega asseritamente "inefficace", in virtù della sopravvenuta morte del soggetto rappresentato. La ricorrente lamenta, pertanto, di aver subito un danno, a causa dell'illegittima sottrazione della somma risultante a saldo sul conto corrente paterno al momento del decesso (pari a € 7.473,96); somma che sarebbe dovuta essere, invece, divisa *pro quota* fra gli eredi. La ricorrente ritiene sussistente una responsabilità dell'intermediario, per avere autorizzato ed eseguito siffatte operazioni, pur in "mancanza di un titolo valido ed efficace (delega inesistente per morte del delegante)", e, per quanto riguarda la chiusura del conto, "con l'apposizione della firma del defunto in presenza dell'impiegato bancario".

Tanto premesso, la ricorrente chiede il "*risarcimento dei danni provocati a seguito del grave inadempimento contrattuale, oltre spese*".

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce l'irricevibilità del ricorso, per essere pendente il giudizio penale sulla medesima vicenda dinanzi all'autorità giudiziaria

(Tribunale di Lecce). Allega sul punto copia dell'ordinanza di archiviazione emessa dal G.I.P. nei confronti dei propri dipendenti. In ogni caso, precisa che il padre della ricorrente aveva rilasciato procura a operare sul proprio conto corrente alla moglie, la quale fra l'11/10/2010 e il 2/2/2011, "omettendo di comunicare alla Banca il decesso del marito, e dunque operando, in apparenza, ancora nella sua veste di delegata correntista", prelevava la somma complessiva di € 7.350,00 e "disponeva la chiusura del rapporto di conto corrente, con modulo *"ictu oculi"* sottoscritto dal titolare e dalla medesima.

Alla luce di tali circostanze e di quanto affermato dal G.I.P. del Tribunale di Lecce nell'ordinanza allegata, l'intermediario nega, in ogni caso, la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità a suo carico. In riscontro ai reclami presentati dalla cliente, manifestava, comunque, la disponibilità a riconoscerle la somma di € 88,00 quale saldo residuo all'atto della chiusura.

In sede di replica, la ricorrente ribadisce quanto già precedentemente asserito nel ricorso, in ordine alle operazioni compiute e all'asserita responsabilità dell'intermediario. Lamenta, in particolare, il fatto che l'operazione di giroconto non sarebbe potuta essere eseguita, in quanto i due conti correnti erano intestati a persone diverse (il c/c 2703/3701 intestato esclusivamente al defunto e il c/c n. 233/3701 alla di lui moglie), nonché il fatto che l'intermediario abbia accettato il modulo di chiusura del conto a firma del titolare (defunto), senza richiederne la presenza fisica.

Afferma, inoltre, con riferimento al pendente procedimento penale, che la banca "è totalmente estranea" al giudizio innanzi al Tribunale di Lecce.

DIRITTO

Il Collegio ritiene opportuno esaminare, preliminarmente, l'eccezione di irricevibilità del ricorso, per la pendenza di un procedimento giudiziario, ai sensi delle *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"*, Sez. I, § 4.

Al riguardo, l'intermediario ha prodotto copia dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 23/02/2015, che, per i medesimi fatti precedentemente esposti, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di due dipendenti della banca e rigettato, invece, l'istanza di archiviazione, formulata dal P.M. con riferimento alla moglie del *de cuius*. Non sono disponibili ulteriori informazioni relative all'attuale pendenza del procedimento penale.

La circostanza sopra evocata non comporta, peraltro, l'irricevibilità del ricorso. Secondo l'orientamento di questo Arbitro, infatti, il procedimento giudiziario instaurato dal ricorrente non esclude la cognizione dell'Arbitro, quando esso non coinvolga l'intermediario, ma solo un soggetto terzo (cfr., ad es., le decisioni di Collegio di Bari, n. 5036/17, Collegio di Milano, n. 521/17, Collegio di Roma, n. 1179/17). Nel caso di specie, in effetti, l'archiviazione del procedimento nei confronti dei dipendenti della banca esclude un possibile coinvolgimento di quest'ultima nel giudizio penale.

Nel merito, la questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto la responsabilità dell'intermediario, nel caso di operazioni eseguite su conto corrente intestato a un cliente deceduto, da parte del coniuge del *de cuius*, che abbia agito in virtù di procura anteriormente ricevuta, tacendo l'evento del decesso, e utilizzando, quanto all'estinzione del conto, un modulo precompilato, apparentemente sottoscritto anche dal correntista defunto.

Dalla documentazione in atti si desume l'esistenza di una procura, a favore del coniuge del *de cuius*, in virtù della quale il procuratore era autorizzato *"a disporre, in qualsiasi"*

momento ed in qualsiasi forma (mediante prelevamento contro semplice ricevuta, emissione di assegni bancari, ordini di pagamento o di accredito a terzi, richieste di assegni circolari, ecc.)” delle somme risultanti sul conto, “ad eseguire, (...), prelevamenti da libretti di risparmio nominativi (...); ad emettere, accettare e girare cambiali e assegni, scontarli ed incassarne l'importo; a ritirare titoli di credito ed altri valori rilasciandone ricevuta; ad eseguire versamenti, sia in contanti che in assegni, ed a compiere qualsiasi operazione di cassa”.

Non v'è dubbio che il potere di rappresentanza fosse venuto meno, al momento delle operazioni contestate, essendo state le stesse poste in essere successivamente al decesso del rappresentato. L'intermediario afferma, peraltro, di non essere stato informato di questa circostanza di fatto, al momento del compimento delle operazioni contestate.

La fattispecie è riconducibile al disposto dell'art. 1396, cod. civ., ai sensi del quale “le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate”. Fra le cause di estinzione del potere di rappresentanza diverse dalla revoca rientra, pacificamente, la morte del rappresentato (art. 1722, n. 4, cod. civ.). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità pone a carico del rappresentato o dei suoi eredi l'onere di provare le circostanze che eventualmente escludono l'apparenza e, quindi, l'affidamento incolpevole dei terzi (cfr. Cass., 18.2.2008, n. 3959, per le statuizioni secondo cui: (i) “a norma dell'art. 1722 c.c., n. 4, costituisce causa di estinzione del potere di rappresentanza la morte del rappresentato”; (ii) “per le cause di estinzione diverse dalla revoca (come la morte del rappresentato) non è previsto un onere di renderle note ai terzi (ossia le parti contraenti con le quali il rappresentante costituisce i rapporti contrattuali previsti dalla procura) e le stesse non sono opponibili ai terzi che le abbiano ignorate senza colpa. L'onere di provare che i terzi hanno ignorato l'estinzione della rappresentanza per propria colpa grava sul rappresentato o sui suoi eredi”).

Nel caso di specie, alla luce di quanto affermato e documentato dalle parti, vengono in rilievo le seguenti circostanze di fatto:

- la procura è stata rilasciata in data 28/01/2005. All'epoca del conferimento della procura il correntista era settantasettenne (data di nascita indicata nel reclamo: 15/4/1927). Non è dato sapere, peraltro, se e in che misura il potere rappresentativo sia stato esercitato negli anni precedenti la morte del marito (l'intermediario nulla riferisce sul punto);
- le due operazioni poste in essere dal coniuge del correntista (prelevamento di sportello per € 3.500,00 e giroconto di € 3.500,00) sono state compiute il medesimo giorno (l'11/10/2010, immediatamente dopo la morte del correntista), comportando il sostanziale “svuotamento” del conto;
- quanto alla lamentata chiusura del conto, si osserva che il relativo modulo di richiesta di estinzione (all. 3 alle controdeduzioni) – riportante data protocollo 8.2.2011 – risulta apparentemente sottoscritto dal (deceduto) titolare del conto e dalla di lui consorte; quale motivazione della richiesta di estinzione viene riportata l'indicazione “inutilizzo”. È stata, inoltre, esercitata l'opzione di accreditare il saldo residuo al momento dell'estinzione sul conto n. 233/3701, che, alla luce dell'indicazione apposta sul modulo (“Trattasi di coniuge”), sembrerebbe intestato al coniuge del defunto, come affermato anche dalla ricorrente;
- il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha ritenuto di archiviare la posizione dei due dipendenti della banca, affermando che nei loro confronti “difetta con evidenza l'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie normativa” essendo “stati tratti in

inganno dal comportamento” della donna. Il G.I.P. ha tuttavia aggiunto che “all’atto della chiusura del conto (...) su questo residuava una somma davvero risibile (€ 88.00 circa), ragione per la quale certamente all’operazione non è stato dato particolare rilievo con un atteggiamento psicologico da inquadrarsi nella categoria della colpa” (cfr. ordinanza ex artt. 409 e 410 c.p.p.).

Alla luce delle circostanze di fatto sopra indicate e del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il ricorrente non abbia fornito la prova della colpa dei funzionari della banca, rispetto alle operazioni di prelevamento e di giroconto, che hanno condotto al sostanziale svuotamento del conto corrente (cfr. anche Cass., 2.4.1993, n. 3974, per la statuizione secondo cui *“alla stregua di una risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente dell’art. 1393 cod. civ., il terzo contraente con il rappresentante ha solo la facoltà, e non l’obbligo, di controllare se colui che si qualifica rappresentante sia realmente tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del terzo per costituire questo in colpa nel caso di abuso della procura, occorrendo ai fini dell’affermazione che il terzo, nel caso concreto, abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi (cfr., in tal senso, Cass. Sez. III civ., sent. n. 115 del 29.1.1960, id., Sez. I civ., sent. n. 509 del 26.III.1965 id., Sez. III civ., sent. n. 1105 del 17.IV.1970, id., sent. n. 3422 del 24.XI.1971, id., sent. n. 1817 del 20.II.1987)*). Per contro, il Collegio ritiene sussistente un inadempimento dei funzionari della banca, rispetto agli obblighi di diligente verifica della sottoscrizione del correntista, relativamente alla disposizione di chiusura del conto corrente, con conseguente astratta configurabilità di una responsabilità contrattuale della banca convenuta. Al riguardo, la falsità della firma del *de cuius* non è contestata, fra le parti, e trova riscontro anche nella menzionata ordinanza del Tribunale di Lecce, in un passaggio riportato dallo stesso intermediario, nelle controdeduzioni, senza alcuna contestazione. Non risulta, per contro, che i funzionari della banca abbiano in alcun modo verificato l’autenticità della sottoscrizione del correntista. Il danno risarcibile, in tal caso, sarebbe quantificabile – in mancanza di ulteriori allegazioni – nella misura corrispondente al saldo residuo sul conto corrente, successivamente alle ricordate operazioni, limitatamente alla parte spettante alla ricorrente, a titolo di coerede del correntista defunto.

Rileva, peraltro, il Collegio, che la ricorrente non ha articolato, sul punto, alcuna specifica domanda, essendosi limitata a richiedere, del tutto genericamente, un congruo risarcimento, alla luce del saldo attivo del conto corrente, al momento del decesso del correntista.

Per le suesposte ragioni, il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS